

LITUANIA

Informazioni preliminari che l'avvocato deve fornire

La legge non prevede obblighi diretti a questo riguardo.

Patrocinio a spese dello Stato

Condizioni per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato

In conformità alla legislazione lituana, esistono due tipi di patrocinio garantito a spese dello Stato:

Il patrocinio a spese dello Stato “primario” (pirminė teisinė pagalba) riguarda la fornitura dell'assistenza legale in linea con la procedura prevista dalla legge in materia di patrocinio garantito a spese dello Stato, la consulenza legale e la redazione di documenti da presentarsi alle istituzioni statali e municipali, fatta eccezione per i documenti procedurali. Riguarda inoltre la consulenza per la trattazione stragiudiziale di una controversia, le azioni per la composizione amichevole delle liti e la redazione di accordi di composizione.

Il patrocinio a spese dello Stato “secondario” (antrinė teisinė pagalba) è fornito per la redazione di documenti, la difesa e la rappresentanza in tribunale. Include il processo di esecuzione e rappresentanza durante la fase preliminare stragiudiziale di una controversia, laddove tale procedura sia richiesta per legge o decisione del giudice. Il patrocinio a spese dello Stato riguarda altresì le spese legali sostenute in procedimenti civili e amministrativi e i costi correlati all'esame di un'azione civile collegata a una causa penale.

Tutti i cittadini della Repubblica di Lituania, i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, altre persone fisiche legalmente residenti in Lituania o negli Stati membri e altri soggetti specificati nei trattati internazionali di cui la Lituania è firmataria sono idonei a beneficiare del patrocinio a spese dello Stato di tipo primario indipendentemente dal loro reddito.

Tutti i cittadini della Repubblica di Lituania, i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, altre persone fisiche legalmente residenti in Lituania o negli Stati membri possono richiedere il patrocinio a spese dello Stato di tipo secondario. Per ricevere il patrocinio a spese dello Stato di tipo secondario, il patrimonio e il reddito annuale di un soggetto non devono eccedere le soglie definite dal governo nella legge in materia di patrocinio garantito a spese dello Stato.

Di conseguenza, per la valutazione dello stato di indigenza viene utilizzato un sistema di soglie comune (un importo massimo al di sotto del quale un richiedente è considerato indigente).

Idoneità al patrocinio a spese dello Stato

Il governo ha stabilito due livelli di reddito e patrimonio applicabili. Il patrimonio e il reddito del richiedente non devono superare il primo o il secondo livello definito dalla legge. Inoltre, il reddito netto annuale del richiedente (nei dodici mesi precedenti) non deve superare il primo o il secondo livello di reddito definito dalla legge lituana.

L'indigenza non è l'unico criterio utilizzato per determinare l'idoneità di un soggetto a ottenere il patrocinio a spese dello Stato di tipo secondario.

L'idoneità al patrocinio a spese dello Stato per il primo livello è prevista quando il reddito annuale di un soggetto non superi 8 000 LTL (2 318,8 EUR), più 3 000 LTL (869,6 EUR) per ogni soggetto a carico. L'idoneità al patrocinio a spese dello Stato per il secondo livello è prevista quando il reddito annuale di un soggetto non superi 12 000 LTL (3 478,2 EUR), più 4 400 LTL (1 275,3 EUR) per ogni soggetto a carico. Al fine della valutazione dell'indigenza non vengono considerate le obbligazioni del richiedente rispetto ai soggetti a suo carico.

La portata del patrocinio a spese dello Stato di tipo secondario, considerando patrimonio e reddito di un soggetto, sarà garantita e le relative spese sostenute dallo Stato in base ai seguenti criteri: 100%, qualora sia determinata l'applicazione del primo livello in base a patrimonio e reddito del soggetto; 50%, qualora sia determinata l'applicazione del secondo livello in base a patrimonio e reddito del soggetto.

Lo Stato è tenuto a garantire e a sostenere il 100% dei costi del patrocinio a spese dello Stato di tipo secondario fornito ai soggetti specificati nell'articolo 12 della legge sul patrocinio a spese dello Stato (cfr. seguito). Ciò indipendentemente dal patrimonio e dal reddito dei soggetti medesimi. Fanno eccezione i soggetti (di cui all'articolo 12, comma 6, della legge sul patrocinio a spese dello Stato) che possono liberamente disporre del proprio patrimonio e reddito, cui si applica il secondo livello. In questo caso, lo Stato garantisce e sostiene il 50% dei costi del patrocinio a spese dello Stato di tipo secondario.

Alcune categorie di soggetti sono idonee ad accedere al patrocinio a spese dello Stato di tipo secondario indipendentemente dai livelli di patrimonio e reddito previsti dal governo (ai sensi dell'articolo 12 della legge sul patrocinio a spese dello Stato):

soggetti coinvolti in procedimenti penali (in conformità con l'articolo 51 del codice di procedura penale), e negli altri casi specificati dalla legge quando la presenza fisica di un difensore sia obbligatoria;

parti lese nei procedimenti che coinvolgano il risarcimento per danni subiti a seguito di azioni con rilevanza penale, inclusi i casi di richieste di risarcimento nell'ambito di una causa penale;

soggetti destinatari di interventi di assistenza sociale per famiglie a basso reddito (residenti singoli) ai sensi della legge lituana;

soggetti che risiedano in istituti di cura;

soggetti dei quali sia stata confermata una grave disabilità; di cui sia stata riconosciuta l'inabilità al lavoro; che abbiano raggiunto l'età pensionabile, e per i quali sia stato stabilito un livello considerevole di bisogni speciali. Tra questi si annoverano anche i loro tutori (amministratori giudiziari) laddove il patrocinio a spese dello Stato sia necessario per la rappresentanza e la difesa dei diritti e degli interessi di un soggetto sottoposto a tutela (minore in stato di affidamento);

soggetti che abbiano presentato prove a evidenza dell'impossibilità a disporre del proprio patrimonio e dei propri fondi, per ragioni obiettive, e del fatto che, per queste ragioni, il patrimonio e il reddito annuale di cui possono liberamente disporre non eccede i livelli previsti dalla legge in materia di patrocinio a spese dello Stato;

soggetti che soffrano di gravi turbe psichiche, quando vengano prese in esame questioni relative all'ospedalizzazione e al trattamento forzato dei medesimi soggetti, ai sensi della legge in materia di assistenza sanitaria psichiatrica. Tra questi si annoverano anche i loro tutori (amministratori giudiziari) laddove il patrocinio a spese dello Stato sia necessario per la rappresentanza e la difesa dei diritti e degli interessi di un minore in stato di affidamento (soggetto sottoposto a tutela); debitori coinvolti in procedimenti di esecuzione, quando si agisca per la riscossione relativamente all'ultimo luogo di residenza;

genitori o altri rappresentanti legali di minori, quando venga presa in considerazione l'emissione di un ordine di sfratto;

minori, quando si rivolgano in modo indipendente alla corte per la difesa di propri diritti o interessi tutelati e specificati dalla legge. Sono esclusi coloro che abbiano contratto matrimonio in conformità con la procedura prevista dalla legge o siano stati riconosciuti dal tribunale come legalmente capaci;

soggetti riconosciuti come legalmente incapaci in questioni che coinvolgano una decisione sulla capacità di una persona fisica;

soggetti coinvolti in questioni relative alla denuncia di nascita;

altri soggetti in questioni previste dai trattati stipulati dalla Repubblica di Lituania.

Estratto da [https://europa.eu/european-union/law/find-legislation_it\(2020\)](https://europa.eu/european-union/law/find-legislation_it(2020))